



PARTE SPECIALE "D"

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO
IRREGOLARE**

Approvazione AD 30 giugno 2016 Matteo Del Fante

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Matteo Del Fante", written over the printed name in the approval box.

INDICE
PARTE SPECIALE "D"

	Pag.
D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE	3
D.2 AREE A RISCHIO	6
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	7
D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	9
D4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	9
D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	12

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "D".

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

A) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- ***Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque:

- a) Recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- b) Favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto.

La fattispecie punisce anche chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

- ***Pornografia minorile¹ (art. 600-ter cod. pen.)***

La fattispecie punisce chiunque:

- a) utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico;
- b) recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto;
- c) faccia commercio del materiale pornografico di cui ai suddetti punti.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma ovvero chiunque assista ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni

¹ Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

diciotto. È previsto un aggravamento di pena nel caso in cui il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- ***Pornografia virtuale (art. 600-quater1 cod. pen.)***

Le ipotesi di reato di cui agli art. 600-ter e 600-quater si configurano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali.

- ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- ***Tratta di persone (art. 601 cod.pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, realizzi le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

- **Adescamento di minori² (art. 609-undecies cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura, se il fatto non costituisce più grave reato, nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adeschi un minore di anni sedici.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di TERNA con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Per i Reati contro la personalità individuale all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, possono essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del

² Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto qualora l'Ente o la sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti Reati.

B) REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante *"Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-*duodecies*, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

- ***Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-*bis* del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in relazione alle attività svolte per le altre Società del Gruppo, le seguenti:

1. gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
3. conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
4. attività di selezione del personale.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte- in nome e/o per conto della Capogruppo dalle Società in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo le Società devono effettuare le segnalazioni secondo le modalità nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali.

Nelle Aree a Rischio della Capogruppo vengono mappate – in via prudenziale- anche quelle attività che non sono effettuate in nome e/o per conto della Capogruppo e sono espletate dalle Società senza ingerenza nell'autonomia decisionale da parte della Capogruppo.

Tale scelta è ispirata a principi di massima prudenza per assicurare che il Modello della Capogruppo copra aree di rischio anche per attività che vengono svolte dalle Società controllate.

In particolare si precisa che la Capogruppo riconosce alle Società, anche se sottoposte a direzione e coordinamento, piena autonomia gestionale, restando in capo alla responsabilità delle singole Società la piena rispondenza dei singoli modelli alla previsione di legge.

Le Società sono tenute ad evidenziare alla Capogruppo se nell'attività d'indirizzo strategico della stessa vengano formulati indirizzi che comportino criticità nell'applicazione del modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale e del Reato impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a. Codice Etico;
- b. procedure relative alle modalità di svolgimento delle attività di *recruiting* e selezione esterna;
- c. procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale;
- d. sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile;

- e. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNNA in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
 - Regolamento Terna per la qualificazione delle imprese;
 - Monitoraggio delle imprese qualificate;
 - Regolamento Terna per gli acquisti;
 - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- f. ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente TERNNA o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo D.2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto 5 *infra*;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
3. nel processo di assunzione diretta di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di TERNA, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182

Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999");

5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
6. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per il Gruppo e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte di TERNA in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*;
7. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
8. TERNA è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "*content filtering*");
9. TERNA periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
10. nel rispetto delle normative vigenti, TERNA si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
11. TERNA valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con

specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

12. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, TERNA è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
13. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

Resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi di comportamento e procedurali di cui alla Parte Speciale "H" a cui si fa espresso rinvio.

D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo D.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali delle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

